

DECRETO  
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
N. 2 DEL 28 SETTEMBRE 2017

OGGETTO: Decadenza di componente del Consiglio regionale delle Autonomie locali a seguito di cessazione dalla carica e nomina, in sostituzione, di nuovo componente i.

Il Presidente del Consiglio regionale

VISTO l'art. 2 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, che stabilisce che il Consiglio delle Autonomie locali è composto da 32 membri e in particolare:

- a) i Presidenti delle Province;
- b) i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia;
- c) nove Sindaci di Comuni non capoluogo con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti;
- d) tre Sindaci di piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- e) due Sindaci il cui comune fa parte di una Unione di Comuni;
- f) tre Sindaci di Comuni montani;
- g) tre Sindaci di Comuni di minoranza linguistica;
- h) due Presidenti di Consigli comunali;

VISTO l'art. 8, commi 4 e 5 della predetta legge che prevede che i componenti il Consiglio delle Autonomie locali decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco, di Presidente di provincia, di Presidente di Consiglio comunale ovvero per lo scioglimento dell'Unione di Comuni e che la decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto;

VISTO il successivo comma 7 dell'art. 8 che prevede che nel caso in cui alla lettera da c) a h) dell'art. 2, comma 1, è nominato il primo dei non eletti della lista di appartenenza da sostituire. Qualora la lista dei non eletti sia esaurita, è nominato in sostituzione il subentrante, nello stesso Comune, a quello da sostituire;

VISTO il successivo comma 8 dell'art. 8 che dispone che nel caso in cui nessuna delle precedenti opzioni possa essere perseguita, il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, propone al Presidente del Consiglio regionale di cooptare nel Consiglio delle Autonomie locali un amministratore locale appartenente allo specifico collegio provinciale e alla categoria da rappresentare, da individuare nell'amministratore dell'ente demograficamente più grande;

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 14 del 30 settembre 2016 con il quale, ai sensi della succitata legge, sono stati proclamati gli eletti all'esito delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie locali del 17 settembre 2016;

RICHIAMATO il parere degli Consulenti esperti del Consiglio regionale, prot. n. 33138 del 2 settembre 2016, sull'insussistenza in capo al Commissario prefettizio dell'elettorato attivo e passivo nell'ambito dell'elezione del Consiglio regionale delle Autonomie locali, in quanto la succitata legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 prevede espressamente che i componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie locali sono i Sindaci o i Presidenti dei Consigli comunali in carica, stabilendo, altresì, che gli stessi componenti elettivi sono eletti da un'assemblea elettorale composta esclusivamente dai Sindaci di tutti Comuni della Regione;

CONSTATATO che, a seguito della sospensione, in data 20 luglio 2017, del Consiglio comunale di San Pietro di Caridà, disposta con decreto del Prefetto di Reggio Calabria a causa delle dimissioni contestuali della metà più uno dei membri assegnati (art. 141, comma 1, lettera b), numero 3 del D.Lgs. n. 267/2000), è cessato dalla carica di componente elettivo del Consiglio regionale delle Autonomie locali MASSO Mario, eletto nel collegio della Provincia di Reggio Calabria nella categoria "Comuni montani";

CONSTATATO che, nelle more del perfezionamento dell'*iter* di scioglimento è stato nominato il Commissario prefettizio, al quale sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta

e al Sindaco per assicurare la gestione provvisoria dell'Ente fino all'insediamento degli organi ordinari in occasione del prossimo turno elettorale;

RILEVATO che, come risulta dall'elenco allegato al citato Decreto dello scrivente n. 14 del 30 settembre 2016, la lista dei non eletti per la categoria "Comuni montani" del collegio provinciale di Reggio Calabria, nella quale è stato eletto il Sindaco del Comune di San Pietro di Caridà MASSO Mario, risulta esaurita;

RILEVATO, inoltre, che nella fattispecie riguardante il Comune di San Pietro di Caridà occorre nominare, in sostituzione, anche alla luce del citato parere degli esperti giuridici del Consiglio regionale, quale componente del CAL nella categoria "Comuni montani" del collegio di Reggio Calabria il Sindaco del Comune di Cittanova, COSENTINO Francesco, così come proposto, ai sensi del comma 8 dell'art. 8, della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, dal Presidente del Consiglio regionale delle Autonomie locali con nota prot. n. 37311 del 20 settembre 2017, essendo il Comune di Cittanova il più grande in termini demografici tra quelli classificati montani della Provincia di Reggio Calabria:

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare la decadenza dalla carica di componente del Consiglio delle Autonomie locali del Sindaco del Comune di San Pietro di Caridà, MASSO Mario, per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale disposto con decreto del Prefetto di Reggio Calabria a seguito delle dimissioni contestuali della metà più uno dei membri assegnati;

RITENUTO, ulteriormente, di dover nominare quale componente del Consiglio delle Autonomie locali per la categoria "Comuni montani" del collegio della Provincia di Reggio Calabria, il Sindaco del Comune di Cittanova, COSENTINO Francesco, così come proposto, ai sensi del comma 8 dell'art. 8, della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, dal Presidente del Consiglio regionale delle Autonomie locali con nota prot. n. 37311 del 20 settembre 2017,

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

VISTA la legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 1;

#### DECRETA

- di dichiarare, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, la decadenza dalla carica di componente del Consiglio regionale delle Autonomie locali del Sig. MASSO Mario, a seguito della cessazione dalla carica di Sindaco del Comune di San Pietro di Caridà per effetto della sospensione, in data 20 luglio 2017, del Consiglio comunale disposta dal Prefetto di Reggio Calabria a causa delle dimissioni contestuali della metà più uno dei membri assegnati;
- di nominare, in sostituzione, quale componente del Consiglio delle Autonomie Locali per la categoria "Comuni montani" del collegio della Provincia di Reggio Calabria il Sindaco del Comune di Cittanova, COSENTINO Francesco, così come proposto, ai sensi del comma 8 dell'art. 8, della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, dal Presidente del Consiglio regionale delle Autonomie locali con nota prot. n. 37311 del 20 settembre 2017, essendo il Comune di Cittanova il più grande in termini demografici tra quelli classificati montani della Provincia di Reggio Calabria;
- di disporre l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale [www.consiglioregionale.calabria.it](http://www.consiglioregionale.calabria.it);
- di trasmettere copia del presente decreto al Segretariato Generale e al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza per il seguito di competenza;
- di notificare il presente decreto al nominato, tramite PEC, presso l'Amministrazione comunale di appartenenza;
- di trasmettere il presente decreto al Presidente della Giunta regionale;
- di trasmettere il presente decreto al Presidente del Consiglio regionale delle Autonomie Locali;
- di disporre, infine, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Reggio Calabria, 28 settembre 2017

IL PRESIDENTE  
F.to Nicola Irto